*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 157° - Numero 215**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 14 settembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2016.

**Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 5;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, istitutivo della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito Struttura di missione;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidente delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto–legge n. 91 del 2014;

Visto altresì il comma 9 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che la Struttura di missione operi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e in particolare l'art. 1, comma 703, che contiene disposizioni riguardanti le modalità di programmazione e attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che, con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, recante «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera *d)*, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

Rilevato altresì che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di conces-

sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
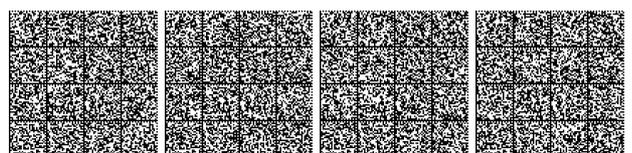
Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota n. 47276 del 26 maggio 2016;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 13102 del 16 giugno 2016, relativa alla ripartizione delle risorse indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 90/CSR del 26 maggio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e finalità del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico*

1. Il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede a rendere le stesse immediatamente cantierabili.

2. A valere sulle risorse assegnate dal punto 1.4 della delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, confluiscono al fondo di cui al comma 1: 24 milioni di euro nell'anno finanziario 2016, 50 milioni di euro nell'anno finanziario 2017 e 26 milioni di euro nell'anno finanziario 2018.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fermo restando quanto previsto al punto 1.5 della medesima delibera.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari e finalità dei finanziamenti*

1. Sono beneficiari delle risorse del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

2. Il finanziamento del fondo è finalizzato alla redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori.

3. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2.

4. L'ammissione al finanziamento avviene nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1.

Art. 3.

*Modalità di accesso al Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico*

1. Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi (una graduatoria per regione) sino alla concorrenza delle somme attribuite a ciascuna regione sulla base dei criteri di riparto stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. In via prioritaria sono finanziate le progettazioni degli interventi inseriti nelle tabelle C e D del «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015, ivi compresi gli incarichi di progettazione già conferiti a far data dal 15 settembre 2015.

3. Gli ulteriori interventi per i quali il «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» finanzia la progettazione sono selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o dei soggetti dalle stesse accreditati.

4. Presupposto per l'ammissibilità al finanziamento è l'inserimento nel data-base di cui al comma 3 di uno Studio preliminare, consistente nella seguente documentazione minima:

a. una relazione, accompagnata da adeguata documentazione grafica, che illustri in modo esauriente l'ubicazione e la natura del dissesto su cui si intende intervenire e i suoi effetti, gli obiettivi, i requisiti, le modalità e il costo dell'intervento, gli elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, della compatibilità paesaggistica e dei vincoli archeologici dell'intervento;

b. la stima sommaria dei lavori da eseguire;

c. il quadro economico preliminare;

d. il cronoprogramma orientativo di tutte le attività, a partire dalla progettazione, fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione.

5. Qualora sia disponibile un progetto di livello inferiore all'esecutivo, presupposto per l'ammissibilità al finanziamento dei livelli successivi è l'inserimento nel data-base di cui al precedente comma 3 di tutti i documenti progettuali previsti dal decreto–legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il livello progettuale già disponibile.

Art. 4.

*Verifica di ammissibilità e criteri di valutazione*

1. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», gli interventi di cui all'art. 3 devono essere selezionati secondo le procedure previste dall'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 relativo alla «Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», limitatamente alla fase 1 «accertamento dell'ammissibilità del finanziamento» e alla fase 2 «classificazione delle richieste ammissibili», aggiornata secondo le disposizioni del citato decreto–legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La fase 1 è applicata con le modalità e i criteri descritti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, la cui sequenza dell'accertamento è riportata nella tabella A allegata al presente provvedimento. In particolare, gli interventi devono acquisire il parere positivo di coerenza con la pianificazione di bacino, comprensivo di eventuali prescrizioni e/o osservazioni utili per la successiva fase di progettazione, rilasciato dalle autorità di bacino distrettuali o dalle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale. Tale parere dovrà tenere conto anche di eventuali eventi recenti non ancora inseriti nella pianificazione di bacino. Gli interventi, se relativi alla gestione del rischio alluvionale, devono essere inoltre individuati fra le misure di protezione dei piani di gestione del rischio alluvioni o devono essere relativi a eventi alluvionali recenti non ancora inseriti nel piano di gestione.

3. La fase 2 è applicata secondo le modalità e i criteri descritti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015. In particolare, ai fini della formazione degli elenchi su base regionale degli interventi, sono applicati i criteri individuati nella tabella B allegata al presente provvedimento.

4. Le risorse sono prioritariamente destinate alla progettazione degli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tali progetti, se presenti, deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse destinate alla regione, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

5. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico non possono prevedere opere accessorie, come definite al punto 4.1.1. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, di entità superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.

Art. 5.

*Entità del finanziamento*

1. Il finanziamento concesso per la redazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 2, comma 2, è determinato, in relazione alla tipologia dell'intervento, in base alle percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, applicate all'importo complessivo dell'intervento costituito dalla somma dell'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza e delle somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Qualora il finanziamento sia necessario per redigere il progetto esecutivo a partire da un progetto di livello inferiore già disponibile, l'entità del finanziamento è commisurata ai livelli di progettazione mancanti in base alle aliquote indicate nell'Allegato 1 di cui al precedente comma.
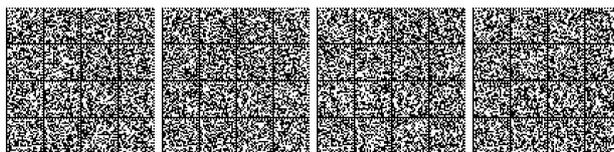
3. Le tabelle dell'Allegato 1 di cui al precedente comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.

*Erogazione del finanziamento*

1. Gli elenchi di cui al precedente art. 4, articolati su base regionale, sono approvati con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al presidente della regione nella qualità di commissario di governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato commissario.

2. Il trasferimento del finanziamento, assegnato al programma di ciascuna regione alla contabilità speciale intestata al commissario di governo, ha luogo per quote con le seguenti modalità:

*a)* la prima quota pari al 26% è trasferita all'atto dell'assegnazione del finanziamento, come indicato al primo comma del presente articolo.

*b)* la seconda quota pari al 47% è trasferita dopo il completo inserimento dei dati dei singoli interventi nel Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e una volta ottenuta la certificazione della spesa sostenuta nel medesimo sistema di monitoraggio pari al 75% del valore della prima quota

*c)* l'ultima quota, pari al saldo della spesa sostenuta e comunque non superiore al 27% del valore complessivo del finanziamento, è trasferita previa certificazione della spesa sostenuta nel sistema di monitoraggio unitario sopra richiamato pari al 75% del valore della seconda quota.

3. Approvato il progetto, da porre a base di gara, il commissario di governo ne dà comunicazione alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Struttura di missione, e contestualmente provvede all'aggiornamento del data-base on line ReNDiS e del sistema di monitoraggio unitario.

Art. 7.

*Monitoraggio degli interventi*

1. Allo scopo di assicurare un efficiente utilizzo delle risorse e garantire la tempestività dell'azione volta alla progettazione degli interventi, è utilizzato il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. La trasmissione dei dati è effettuata attraverso il sistema SGP (Sistema Gestione Progetti); le informazioni così acquisite sono rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato protocollo di colloquio telematico.

2. Il commissario di governo è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio.

3. In attesa dell'avvio di apposito protocollo di colloquio telematico tra i sistemi di cui al comma 1 gli interventi sono monitorati anche per quanto riguarda lo sviluppo della fase progettuale attraverso il Sistema di Monitoraggio Unitario, BDU (Banca Dati Unitaria), nonché tramite l'inserimento, a cura del commissario di governo, di tutti i dati nella piattaforma telematica ReNDiS.

Art. 8.

*Restituzione del finanziamento*

1. Al momento del finanziamento dell'esecuzione dell'intervento, la cui progettazione è stata sostenuta dal Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, le somme già assegnate per la progettazione medesima sono recuperate con una decurtazione di pari importo del finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
*Il sottosegretario di Stato*
DE VINCENTI

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
GALLETTI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2174*

**Allegato 1**

Tabella 1. **Percentuali da applicare all'importo complessivo degli interventi per la determinazione del valore di riferimento per il computo del finanziamento della progettazione.**

| Importo complessivo dell'intervento in euro | | Percentuali di applicazione |
|---|---|---|
| Fino a | 250.000,00 | 9,40% |
| sull'eccedenza fino a | 500.000,00 | 8,00% |
| sull'eccedenza fino a | 1.000.000,00 | 7,00% |
| sull'eccedenza fino a | 5.000.000,00 | 4,40% |
| sull'eccedenza fino a | 10.000.000,00 | 3,60% |
| sull'eccedenza fino a | 20.000.000,00 | 3,10% |
| sull'eccedenza fino a | 40.000.000,00 | 2,70% |
| sull'eccedenza | | 2,40% |

Per ciascuna tipologia d'intervento l'importo del finanziamento per la progettazione è quindi calcolato moltiplicando il valore di riferimento, desunto applicando le percentuali della tabella 1, per i seguenti coefficienti:

| Interventi di difesa idraulica | 1 |
|---|---|
| Interventi di difesa costiera | 1,35 |
| Frane e interventi di difesa dalle valanghe | 2,10 |

Tabella 2. **Incidenza dei livelli progettuali in percentuale dell'importo totale del finanziamento della progettazione.**

| Progetto di fattibilità tecnica ed economica comprese indagini e relative elaborazioni | 26% |
|---|---|
| Progetto definitivo | 47% |
| Progetto esecutivo | 27% |

NOTA SUL CALCOLO DELL'ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
(articolo 5, comma 1, e Allegato 1)

Il finanziamento deve coprire i corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento delle attività di progettazione e di indagine necessarie per redigere il progetto esecutivo.

Per ciascuna tipologia di intervento (difesa idraulica, difesa costiera, frane e valanghe) sono stati redatti i quadri economici relativi a importi dei lavori a base d'asta variabili tra 500.000,00 e 40.000.000,00 euro, calcolando l'entità delle somme a disposizione della stazione appaltante e tra esse gli oneri per le indagini e la progettazione, applicando per quest'ultima i criteri dettati dal decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, *"Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"*.

Ottenuta per ciascuno degli importi dei lavori presi in considerazione la stima del costo totale dell'intervento, è stato possibile definire per ciascuna tipologia di intervento la legge che lega l'importo della progettazione, indagini comprese, al costo totale dell'intervento (entrambi comprensivi di Iva). Elaborando tali leggi si è formulata la "tariffa" media riportata nell'Allegato 1.

Poiché per ciascuna regione il fondo progettazioni è gestito nel suo complesso, si possono prevedere compensazioni tra i diversi corrispettivi da porre a base di gara, che facendo riferimento a valori medi possono risultare di volta in volta approssimati per eccesso o per difetto.

È stato previsto l'aggiornamento delle tabelle dell'Allegato 1 tramite decreto ministeriale, in vista dell'emanazione di nuove tariffe prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ferma restando la validità di quelle adottate ai sensi dell'articolo 216, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
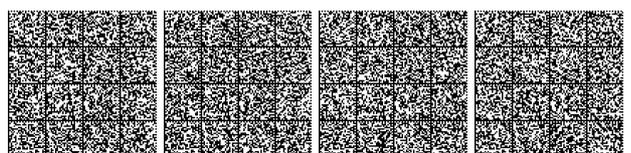
Tabella A

| | Elementi da valutare | Quesito | Tipo risposta | Effetto | Nota/definizioni | Soggetto che svolge l'attività istruttoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Individuazione area di intervento** | Gli elaborati tecnici permettono di individuare l'area di intervento e di accertare l'esistenza di un rischio idrogeologico che qualora non direttamente riferibile ad una area perimetrata, risulti quantomeno correlato ad una criticità dell'area e pertanto deve intendersi soddisfatto anche in aree per le quali è stato adottato o è in corso di adozione un Atto di pianificazione di bacino o una sua variante. | SI/NO | SI: prosecuzione istruttoria<br>NO: esclusione | E' necessario riscontrare la presenza del requisito negli elaborati progettuali | Autorità di bacino/Autorità di distretto |
| 2 | **Adeguatezza contenuti** | Sono accertate:<br>1. Tipologia e ubicazione del dissesto<br>2. Caratteristiche e ubicazione delle opere<br>3. Relazione funzionale tra opere e dissesto<br>4. Relazione funzionale tra opere e il miglioramento dell'assetto idromorfologico del corso d'acqua e l'incremento della sua biodiversità<br>5. Presenza di piano di gestione dei sedimenti se del caso<br>6. Presenza di Piano di delocalizzazione se del caso<br>7. Individuazione delle cave di prestito se del caso | SI/NO | SI: prosecuzione istruttoria<br>NO: esclusione motivata | SI: solo nel caso di risposta affermativa su tutti i punti<br>NO: nella motivazione viene riportata la descrizione delle opere per le quali risultano aspetti carenti | Autorità di bacino/Autorità di distretto |
| 3 | **Coerenza finalità difesa suolo e miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità** | Il progetto consiste in opere e/o attività ("opere ammissibili") che appaiono in grado di incidere sulle cause o sugli effetti di un fenomeno di dissesto idrogeologico, contrastandone l'evoluzione e/o mitigandone gli affetti dannosi e per i soli interventi appartenenti alla categoria c) migliorano l'assetto idromorfologico del corso d'acqua e incrementano la biodiversità | SI/NO | SI: prosecuzione istruttoria<br>NO: esclusione motivata | La "Coerenza con la finalità della difesa suolo e del miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità" si ritiene sussistente quando dall'esame dei contenuti degli elaborati progettuali e/o delle relazioni tecniche allegate, risulti che l'intervento oggetto della proposta di finanziamento sia congruo e funzionalmente collegato alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico e per i soli interventi di categoria c) persegua l'integrazione degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE | Autorità di bacino/Autorità di distretto |
| 4 | **Opere accessorie** | Il progetto comprende opere accessorie in una misura non superiore al 10% del finanziamento statale, salvo maggiori necessità derivanti da vincoli sovraordinati | SI/NO | SI: prosecuzione istruttoria<br>NO: la prosecuzione dell'istruttoria è subordinata alla presenza della dichiarazione della Regione che attesta che il costo eccedente tale 10% non sarà a carico del finanziamento statale | Si intendono "accessorie" le opere che, sebbene collegate all'intervento principale, conservino una propria autonoma funzionalità e una necessaria strumentalità con l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziare.<br>Le opere accessorie andranno identificate come categoria a parte nel computo metrico e quantificate dalla Regione che dovrà dichiarare contestualmente che il costo eccedente tale 10% non sarà a carico del finanziamento statale | MATTM/ISPRA |
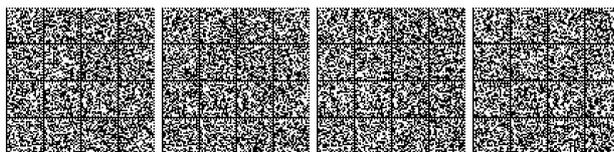
Tabella B

| Criterio | Peso | Classe | Punteggio | Valore pesato |
|---|---|---|---|---|
| Priorità regionale | 20 | AA | 4 | 20 |
| | | A | 3 | 15 |
| | | M | 1 | 5 |
| | | B | 0 | 0 |
| Completamento | 10 | SI | 1 | 10 |
| | | NO | 0 | 0 |
| Persone a rischio diretto | 60 | > 50.000 | 8 | 60 |
| | | 10.000 - 50.000 | 7 | 52,5 |
| | | 5.000 - 10.000 | 6 | 45 |
| | | 1.000 - 5.000 | 5 | 37,5 |
| | | 500 - 1.000 | 4 | 30 |
| | | 100 - 500 | 3 | 22,5 |
| | | 50 - 100 | 2 | 15 |
| | | < 50 | 1 | 7,5 |
| | | 0 (ne stima) | 0 | 0 |
| Beni a rischio grave | 30 | Edifici strategici (ospedale, scuola, municipio, ecc) | 4 | 30 |
| | | Edifici residenziali in centro abitato | | |
| | | Edifici residenziali in nucleo abitato | | |
| | | Insediamenti produttivi/commerciali | | |
| | | Industrie a rischio incidente rilevante | | |
| | | Life linea (elettrodotti, acquedotti, oleodotti linee telefoniche, ecc) | 3 | 22,5 |
| | | Linee di comunicazione principali (autostrade, strade di grande comunicazione, ferrovie principali) | | |
| | | Case agrarie | | |
| | | Linee di comunicazione secondarie (strade provinciali strade comunali/ altre linee ferroviarie) | | |
| | | Beni culturali | | |
| | | Aree naturali protette di interesse rilevante | 1 | 7,5 |
| | | Altre strutture di interesse pubblico (ex depuratori) | | |
| | | Nessun bene a rischio grave e NO stima | 0 | 0 |
| Frequenza evento (alluvioni, erosione costiera, valanghe) | 30 | 0 < T < 20 | 7 | 30 |
| | | 20 < T < 50 | 6 | 25,7 |
| | | 50 < T < 100 | 5 | 21,4 |
| | | 100 < T < 200 | 4 | 17,4 |
| | | 200 < T < 300 | 3 | 12,8 |
| | | 300 < T < 500 | 2 | 8,5 |
| | | T > 500 | 1 | 4,2 |
| Frequenza evento (frane) | 30 | Lenta | 1 | 15 |
| | | Rapida | 2 | 30 |
| Quantificazione del danno economico atteso | 10 | SI | 1 | 10 |
| | | NO | 0 | 0 |
| Riduzione del numero di persone a rischio diretto | 30 | > 50.000 | 8 | 30 |
| | | 10.000 - 50.000 | 7 | 26,5 |
| | | 5.000 - 10.000 | 6 | 22,5 |
| | | 1.000 - 5.000 | 5 | 18,75 |
| | | 500 - 1.000 | 4 | 15 |
| | | 100 - 500 | 3 | 11,2 |
| | | 50 - 100 | 2 | 7,5 |
| | | < 50 | 1 | 3,7 |
| | | 0 (ne stima) | 0 | 0 |
| Misure di compensazione e mitigazione | 5 | SI | 1 | 5 |
| | | NO | 0 | 0 |

**16A06697**
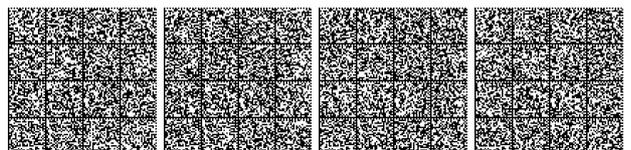
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2016.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 aprile 2016 e scadenza 15 aprile 2019, nona e decima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.264 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 aprile, 10 maggio, 10 giugno e 11 luglio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% aventi godimento 15 aprile 2016 e scadenza 15 aprile 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

### Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, con godimento 15 aprile 2016 e scadenza 15 aprile 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10% pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2016 e l'ultima il 15 aprile 2019.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

### Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 153 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**16A06735**

---

DECRETO 9 settembre 2016.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, con godimento 15 settembre 2016 e scadenza 15 ottobre 2023, prima e seconda tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.264 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% aventi godimento 15 settembre 2016 e scadenza 15 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% aventi godimento 15 settembre 2016 e scadenza 15 ottobre 2023. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,65% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 15 ottobre 2016 e le successive cedole sono pagabili il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 ottobre 2016, sarà pari allo 0,053279% lordo, corrispondente a un periodo di 30 giorni su un semestre di 183.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2016, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**16A06736**

DECRETO 9 settembre 2016.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, dodicesima e tredicesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del

Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.264 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 10 marzo, 11 maggio, 9 giugno, 9 luglio e 9 settembre 2015 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 14 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2046, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**16A06737**

---

DECRETO 9 settembre 2016.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036, quarta e quinta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.264 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 19 aprile e 11 luglio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, aventi godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° settembre 2036. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,25% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Tuttavia, poiché finora i buoni del Tesoro con la nuova scadenza ventennale sono stati emessi in asta ordinaria unicamente nel mese di luglio 2016, in questo caso non si applicano integralmente le disposizioni del suddetto art. 12, comma 1. In particolare l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare, relativamente al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», viene calcolato esclusivamente in base al rapporto fra il valore dei buoni del Tesoro poliennali oggetto del presente decreto, di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle due aste «ordinarie», ed il totale complessivamente assegnato, nelle

medesime aste «ordinarie», agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Rimangono invece valide le disposizioni del suddetto art. 12, comma 1, attinenti il collocamento supplementare, relativamente al 5% dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 14 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2036, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2016

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**16A06738**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 luglio 2016.

**Recepimento della direttiva 2016/882/UE della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica.**

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;

Vista la direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica;

Visto l'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che dispone che: «Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee»;

Considerata la natura tecnica delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2016/882 che modifica l'allegato VI della citata direttiva 2007/59/CE, recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il corrispondente allegato VII del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'allegato VII del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247*

All'allegato VII del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, il punto 8. è sostituito dal seguente:

«8. TEST LINGUISTICO

1. Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni critiche per la sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche perlomeno in una delle lingue indicate dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono essere tali da consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche e d'emergenza. Il macchinista deve essere in grado di utilizzare i messaggi e la metodologia di comunicazione specificati nella STI 'Esercizio e gestione del traffico'.

2. Al fine di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il macchinista deve essere in grado di comprendere (ascolto e lettura) e di comunicare (oralmente e per iscritto) conformemente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (*Common European Framework of Reference for Languages* — CEFR) stabilito dal Consiglio(1)

3. Nel caso di tratte tra le frontiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere, i macchinisti dei treni operati da un'impresa ferroviaria possono essere esentati dal gestore dell'infrastruttura dall'obbligo di ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 2, a condizione che sia applicata la seguente procedura:

*a)* l'impresa ferroviaria deve richiedere una deroga al gestore dell'infrastruttura per i macchinisti interessati. Al fine di garantire un trattamento equo e paritario dei richiedenti, il gestore dell'infrastruttura deve applicare a tutte le richieste di deroga presentate la medesima procedura di valutazione, che fa parte del prospetto informativo della rete;

*b)* il gestore dell'infrastruttura concede una deroga se l'impresa ferroviaria può dimostrare di aver posto in atto disposizioni sufficienti a garantire la comunicazione tra i macchinisti interessati e il personale del gestore dell'infrastruttura in situazioni di routine, critiche e d'emergenza, come previsto al paragrafo 1;

*c)* le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono garantire che il personale interessato sia a conoscenza di tali regole e disposizioni e che riceva una formazione adeguata tramite i propri sistemi di gestione della sicurezza.»

(1) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001, Cambridge University Press (per la versione inglese — ISBN 0-521-00531-0). Disponibile anche sul sito web del Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/

Art. 2.

*Disposizioni transitorie ed entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016.

2. I macchinisti che hanno ottenuto, oppure otterranno, la licenza in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 prima della data di applicazione di cui al comma 1 sono ritenuti adempienti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2016

*Il Ministro:* DELRIO

*Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2016*
*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n.1, foglio n. 2449*

**16A06723**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Petillia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. 12 maggio 2015 n. 15/SGC/2015 con il quale la società cooperativa «Società Cooperativa Edilizia Petillia», con sede in Roma, è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Pisano ne è stato nominato commissario governativo;

Preso atto che nella la relazione conclusiva, pervenuta a questa direzione generale in data 5 febbraio 2016, il commissario governativo ha evidenziato l'impossibilità della cooperativa di far fronte alla propria esposizione debitoria ed ha proposto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Tenuto conto che nella citata relazione conclusiva il commissario governativo evidenziava che la cooperativa, che aveva ottenuto un'area edificabile nel piano di zona La Storta Stazione (Roma) ed ha realizzato la costruzione di 20 villini a schiera, 19 dei quali risultano assegnati ai soci che li occupano dal 2012;

Preso atto che tutti i soci hanno versato alla cooperativa tutto quanto da loro dovuto, fatta eccezione per la quota di mutuo che doveva essere frazionato ed accollato all'atto del definitivo rogito notarile;

Tenuto conto della situazione patrimoniale aggiornata trasmessa dal commissario governativo in data 10 marzo, dalla quale si evince che la cooperativa si trova in una situazione di sostanziale insolvenza;

Preso atto che la citata situazione patrimoniale evidenzia valori dell'attivo pari ad euro 7.085.968,60, a fronte di una situazione debitoria pari ad euro 7.524.052,43 e valori negativi del patrimonio netto per euro 438.083,83;

Considerato, altresì, che nell'attivo della cooperativa è ricompreso il valore degli immobili occupati dai soci ed un credito di euro 576.283,52 di difficile realizzo in quanto vantato nei confronti del Consorzio Vesta, già posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 10 marzo 2015;

Considerato infine che la società Genecost Srl, esecutrice dei lavori edificatori, ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo di pagamento per circa euro 205.495,74 comprensivo di spese legali, in seguito al quale verranno avviate le azioni esecutive;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Giovanni Pisano;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Petillia», con sede in Roma (c.f. 80132570583), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile ed il dott. Giuseppe Pisano (c.f. PSNGPP61R-29D086J), nato a Cosenza il 29 ottobre 1961, domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 169 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2016

*Il Ministro:* CALENDA

**16A06694**

DECRETO 4 agosto 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Rinascita Tiburtina società cooperativa edilizia», in Palestrina e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista in sentenza del 3 febbraio 2016, n. 9/2016 del Tribunale di Tivoli con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della «Rinascita Tiburtina Società Cooperativa Edilizia»:

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Rinascita Tiburtina Società Cooperativa Edilizia», con sede in Palestrina (RM) (codice fiscale 03352420586) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.
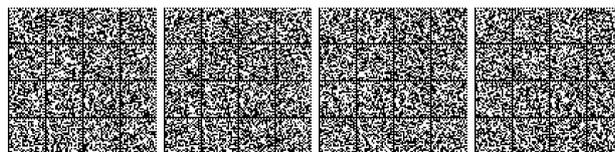
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Gagliardi, nato a San Pietro in Amantea (CS) il 16 novembre 1956 (c.f. GGLMHL-56S16I108J) domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci-de Colboli snc.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mazzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2016

*Il Ministro:* CALENDA

**16A06695**

---

DECRETO 4 agosto 2016.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa P.I.C.A. a r.l.», in Roma.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2013, n. 390/2013 con il quale la «Cooperativa P.I.C.A. a r.l.», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Silvio Tirdi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 1° giugno 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Stefano Evangelista, nato a Roma il 28 luglio 1975, ivi domiciliato in viale Bruno Buozzi n. 19, in sostituzione del dott. Silvio Tirdi, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2016

*Il Ministro:* CALENDA

**16A06696**

---

DECRETO 19 agosto 2016.

**Scioglimento della «Diavoli Corporation società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Diavoli Corporation società cooperativa di produzione e lavoro» con sede in Roma (codice fiscale 09230491004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Filippo Geraci, nato a Roma il 2 giugno 1968 (codice fiscale GRCGPP68H02H501W), e ivi domiciliato in via Giuseppe Ferrari n. 11.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016

*Il direttore generale:* MOLETTI

**16A06685**

DECRETO 19 agosto 2016.

**Scioglimento della «Omniaservice cooperativa sociale onlus a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Omniaservice cooperativa sociale onlus a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 09179171005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Federico Brancia, nato a Crotone (KR) il 15 maggio 1966 (codice fiscale BRNLFD66E15D1220), domiciliato in Roma, via Nemorense n. 91.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016

*Il direttore generale:* MOLETTI

**16A06686**

DECRETO 19 agosto 2016.

**Scioglimento della «Legno Mania società cooperativa», in Strangolagalli e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Legno Mania società cooperativa» con sede in Strangolagalli (Frosinone) (codice fiscale 02381340609), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Rocco Alessandri, nato ad Anagni (Frosinone) il 24 dicembre 1980 (codice fiscale LSSRCC-80T24A269E), domiciliato in Roma, via Prati degli Strozzi n. 30.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016

*Il direttore generale:* MOLETI

**16A06687**

DECRETO 19 agosto 2016.

**Scioglimento della «Cooperativa sociale Oneiros», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto 1'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze n materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più li due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico li commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema nformatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex arti. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa sociale Oneiros» con sede in Frosinone (codice fiscale 02219960602), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Aldo Lucarelli, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 3 maggio 1981 (codice fiscale LCRLDA-81E03A515R), e ivi domiciliato in via Monte Velino n. 153.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016
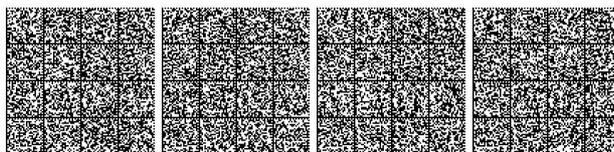
*Il direttore generale:* MOLETI

**16A06688**

---

DECRETO 19 agosto 2016.

**Scioglimento della «Pupepupi società cooperativa sociale», in Rieti e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Vista la nota con la quale la Confcooperative comunica che la Pupepupi Società cooperativa sociale non è più aderente all'associazione;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pupepupi Società cooperativa sociale» con sede in Rieti (codice fiscale n. 00935450577), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pietrino Venditti, nato a Boville Enrica (FR) il 14 maggio 1964 (codice fiscale VNDPRN64E-I4A720U), domiciliato in Frosinone, via Casilina Nord, n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016

*Il direttore generale:* MOLETI

**16A06689**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesazin».

*Estratto determina V&A/1331 del 2 settembre 2016*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59 - 00134 Roma (RM).

Medicinale MESAZIN.

Confezioni:

AIC n. 034254019 - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse

AIC n. 034254021 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse

AIC n. 034254033 - «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 50 ml

AIC n. 034254045 - «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml

AIC n. 034254058 - «500 mg supposte» 20 supposte

alla società:

Bracco S.p.a. (codice fiscale 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in ARGONAL.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A06681**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novazol».

*Estratto determina V&A/1336 del 2 settembre 2016*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & Co. S.p.a. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250 - 51020 Pistoia (PT).

Medicinale NOVAZOL.

Confezione: AIC n. 038867014 - «500 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A06682**

### Comunicato relativo all'estratto determina V&A IP n. 1136 del 27 giugno 2016, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor».

Nel comunicato concernente: «Estratto determina V&A IP n. 1136 del 27 giugno 2016» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2016, relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale LORENIN 2,5 mg 30 comprimidos Blister PVC/Alu dal Portogallo.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola, Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola.

A pagina 22, ove è scritto: «Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è valida fino al 30 settembre 2016.», leggasi: «Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

In tal senso è modificata anche la determina V&A IP n. 1136 del 27 giugno 2016.

**16A06683**

### Comunicato relativo all'estratto di determina V&A n. 1257/2016 del 19 luglio 2016, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esopral».

Nell'estratto di determina V&A n. 1257/2016 del 19 luglio 2016 concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esopral» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 2016, ove si legge:

relativamente al medicinale ESOPRAL, nelle seguenti forme e confezioni:

035433539 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino polvere;

035433541 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini polvere;

leggasi:

relativamente al medicinale ESOPRAL, nelle seguenti forme e confezioni:

035433539 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino polvere;

035433541 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini polvere;

035433022 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Al/Al.

**16A06684**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atovaquone e Proguanile Mylan Generics».

*Estratto determina V&A n. 1303/2016 del 29 luglio 2016*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ATOVAQUONE E PROGUANILE MYLAN GENERICS», anche nelle forme e confezioni: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 × 1 compresse in blister PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48×1 compresse in blister PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48×1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL e «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 20, cap 20124, Italia, codice fiscale n. 13179250157.

Confezioni:

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040697132 (in base 10) 16TZ9D (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040697144 (in base 10) 16TZ9S (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040697157 (in base 10) 16TZB5 (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040697169 (in base 10) 16TZBK (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040697171 (in base 10) 16TZBM (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040697183 (in base 10) 16TZBZ (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040697195 (in base 10) 16TZCC (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 × 1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040697207 (in base 10) 16TZCR (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040697219 (in base 10) 16TZD3 (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 × 1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040697221 (in base 10) 16TZD5 (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040697233 (in base 10) 16TZDK (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 × 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040697245 (in base 10) 16TZDX (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040697258 (in base 10) 16TZFB (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 × 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040697260 (in base 10) 16TZFD (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040697272 (in base 10) 16TZFS (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 × 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040697284 (in base 10) 16TZ9DG4 (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040697296 (in base 10) 16TZGJ (in base 32);

«250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 × 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040697308 (in base 10) 16TZGW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene: principio attivo: «Atovaquone» 250 mg e «Proguanile» cloridrato 100 mg.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: A.I.C. n. 040697132 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697144 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697157 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697169 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697171 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697183 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697195 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697207 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 × 1 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697219 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697221 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 × 1 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697233 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697245 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 × 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697258 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697260 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 × 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697272 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697284 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 × 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697296 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Confezione: A.I.C. n. 040697308 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 × 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezioni:

A.I.C. n. 040697132 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697144 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697157 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697169 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 x 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697171 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697183 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 × 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697195 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697207 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 × 1 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697219 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697221 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 × 1 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697233 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697245 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 × 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697258 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697260 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 × 1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697272 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697284 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 36 × 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697296 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 040697308 - «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 48 × 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A06690**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido folico DOC Generici».

*Estratto determina V&A n. 1305/2016 del 29 luglio 2016*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ACIDO FOLICO DOC GENERICI», anche nella forma e confezione: «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Turati n. 40, cap 20121, Italia, codice fiscale n. 11845960159.

Confezione: «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 040274045 (in base 10) 16F23X (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene: principi attivi: acido folico 5 mg.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: A.I.C. n. 040274045 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: A.I.C. n. 040274045 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A06691**

## UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

### Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della signora Anna Maria Gregori, intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 114/1991, il ripristino del cognome nella forma originaria di «Grcič», il Prefetto di Trieste, con decreto n. 1.13/2 - Area II - 0035041 in data 12 agosto 2016, ha revocato, con effetto nei confronti del richiedente, il decreto n. 11419/2168-29/V del Prefetto della Provincia di Trieste in data 25 giugno 1931 - anno IX, con il quale il cognome del signor Stefano Grcic, nato il 30 dicembre 1870 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Gregori», con estensione alla moglie Antonia Sosic ed al figlio Carlo, nato il 16 ottobre 1900, padre della richiedente.

Per l'effetto, il cognome della signora Anna Maria Gregori, figlia di Stefano, nata il 22 marzo 1938 a Trieste ed ivi residente in loc. Padriciano 61, è ripristinato nella forma originaria di «Grcič».

**16A06692**

### Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della signora Tatiana Prezzi, intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 114/1991, il ripristino del cognome nella forma originaria di «Prelc», il Prefetto di Trieste, con decreto n. 1.13/2 - Area II - 0035043 in data 12 agosto 2016, ha revocato, con effetto nei confronti del richiedente, il decreto n. 11419/8507 del Prefetto della Provincia di Trieste in data 16 luglio 1926 - anno VI°, con il quale il cognome del signor Matteo Prelec, nato il 24 febbraio 1873 a Buie (SLO), era stato ridotto nella forma italiana di «Prezzi», con estensione alla moglie Antonia Spechar ed al figlio Giuseppe nato il 23 febbraio 1908 nonno della richiedente.

Per l'effetto, il cognome della signora, nipote di Matteo, nata il 3 ottobre 1963 a Trieste ed ivi residente in via Timignano n. 54, è ripristinato nella forma originaria di «Prelc».

**16A06693**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-215) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
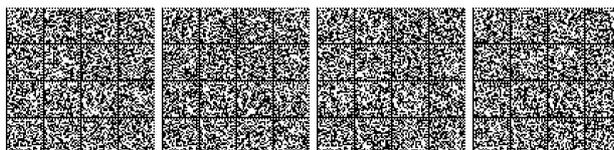
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA


## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
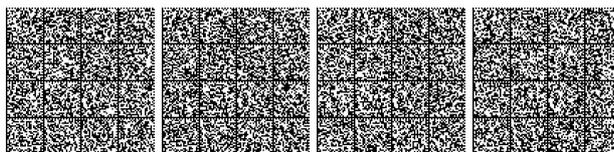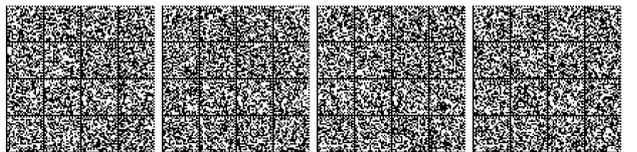
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.